

Codice A1817B

D.D. 3 novembre 2025, n. 2139

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 156/25 relativa ai lavori di rifacimento dell'impalcato del ponte sul Torrente Anza lungo la S.P. n. 65 - I tronco alla prog. Km 12+600, nei Comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera (VB). Richiedente: Provincia del Verbano Cusio Ossola.



ATTO DD 2139/A1817B/2025

DEL 03/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 156/25 relativa ai lavori di rifacimento dell'impalcato del ponte sul Torrente Anza lungo la S.P. n. 65 - I tronco alla prog. Km 12+600, nei Comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera (VB). Richiedente: Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Premesso che:

in data 29/10/2025 ns. prot. n. 48165, la Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore II Viabilità Opere Pubbliche Edilizia Scolastica - ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai lavori di rifacimento dell'impalcato del ponte sul Torrente Anza lungo la S.P. n. 65 - I tronco al Km 12+600, nei Comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera (VB);

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, di livello esecutivo redatti dall'Ing. Andrea Vaccarone, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto, che consistono nella demolizione dell'impalcato del ponte esistente e successiva ricostruzione con adeguamento geometrico e strutturale alle normative tecniche vigenti;

la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha approvato il progetto esecutivo con Decreto del Presidente n. 94 del 11/09/2025;

il progetto non prevede la realizzazione di nuove opere in alveo, fatto salvo per gli interventi di carattere temporaneo previsti in fase di esecuzione dei lavori, e il rifacimento dell'impalcato del ponte risulta compatibile con il passaggio della piena duecentennale con adeguato franco di sicurezza;

per quanto sopra, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Anza;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del

17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la LR 23/2008;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs 112/98;
- l'art. 59 della LR 44/00;
- le LL.RR. n.20/2002 e n.12/2004;
- il Regolamento Regionale n.10/R del 16/12/2022;
- la L.R. n. 37/2006 e smi;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ad eseguire le opere e i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 29/10/2025 ns. prot. n. 48165, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - eventuale materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi e non potrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo

del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'